

DIREZIONE PROVINCIALE DI: IMPERIA
UFFICIO TERRITORIALE DI: SAN REMO

Registrazione di Atto Privato

Il 04/11/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TLN, serie 3, numero 413

data di stipula: 28/10/2025

ident.vo telematico: TLN25L000413000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MTAMTT89L06A984M

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95228100103				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

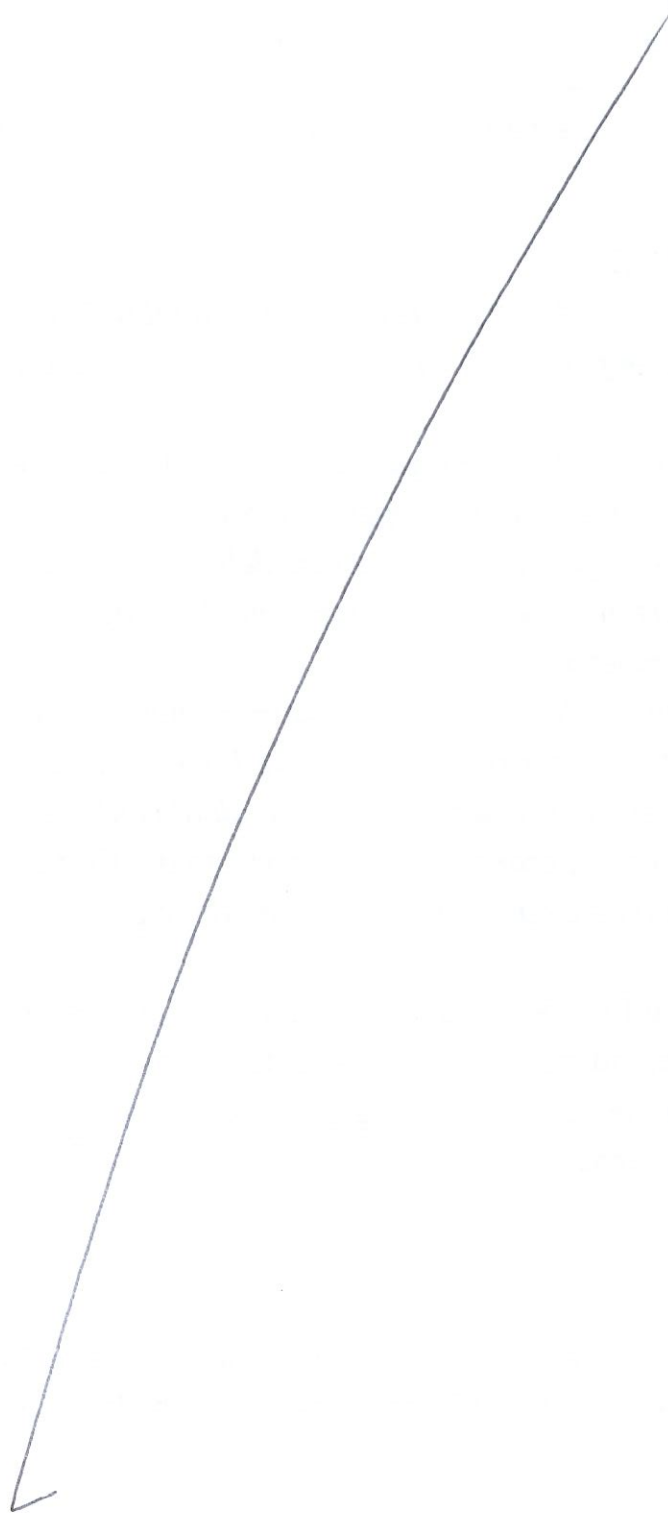
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:





**FEDERAZIONE REGIONALE
MISERICORDIE DELLA LIGURIA
ODV**



Allegato "A"
Verbale Deliberazioni Assemblea
dei Soci del 28.10.2025

**STATUTO SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE**

**FEDERAZIONE REGIONALE
MISERICORDIE DELLA LIGURIA ODV**

(FONDATA IL 01.10.2021)

C.F. 95228100103



Art.1 - Denominazione e natura giuridica

1. È costituito ai sensi del d.lgs. 117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Federazione Regionale Misericordie della Liguria ODV" o in forma breve "Misericordie Liguria".
2. Misericordie Liguria assume la forma giuridica di associazione ed è articolazione di livello regionale della Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia (in forma breve Misericordie), movimento nazionale unitario fondato a Pistoia il 25 settembre 1899 e ne mantiene salde le motivazioni all'unità e alla rappresentanza dell'intero Movimento delle Misericordie d'Italia.
3. Di esso fanno parte tutte le associazioni di volontariato associate alle Misericordie con sede legale nel territorio regionale della Regione Liguria.
4. A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117/17 e s.m.i., Misericordie Liguria ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di

volontariato” nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

5. La durata della Federazione delle "Misericordie Liguria" è illimitata e questa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con il quorum di presenze e di voti favorevoli pari ai tre quarti degli associati medesimi.

In caso di scioglimento e/o estinzione della compagine associativa, per qualsiasi ragione determinata, il patrimonio verrà devoluto alla Confraternita Nazionale delle Misericordie d'Italia per mezzo di delibera assembleare e comunque nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.

6. La Confederazione garantisce il rispetto dei valori di appartenenza alla religione cattolica anche nella semplice operatività quotidiana, senza che ciò possa costituire per alcuna ragione motivo di discriminazione verso chi professa altre religioni, con la consapevolezza che la forza vitale delle Misericordie è rappresentata dalla centralità della carità cristiana e dall'essere gli Associati prima Confratelli in Cristo e poi aderenti alle singole realtà associative.

7. Per essere iscritti alla Federazione Misericordie Regione Liguria occorre che ogni socio persona fisica rappresenti, nella qualità di Governatore e/o rappresentante legale, una Confraternita delle Misericordie Nazionali operante nel territorio della Regione Liguria ovvero di una associazione ODV operante in Liguria che abbia formalmente avviato il percorso di adesione alle Misericordie Nazionali.

8. Per quanto riguarda la procedura di ammissione di ogni singolo socio si richiama quanto disposto e previsto dall'art. 23 CTS da intendersi quivi integralmente trascritto e confermato.

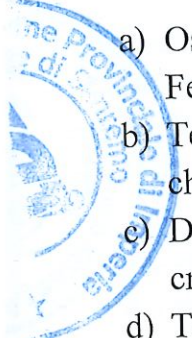
9. Per essere iscritti alla Federazione Misericordie Regione Liguria occorre altresì che ogni suo componente tenga una condotta integra sotto il profilo penale e rispettosa dei fondamentali principi morali e cristiani.

10. Ogni socio ha i seguenti diritti:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente statuto, del regolamento e della normativa vigente;

- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- g) Essere informati sull'attività associativa;
- h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- i) Recedere dall'appartenenza alla associazione.

11. Ogni socio ha i seguenti doveri:

- 
- a) Osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Federazione;
 - b) Tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
 - c) Disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
 - d) Tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
 - e) Collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
 - f) Partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
 - g) Assolvere al pagamento della quota associativa.

ART. 2 - SEDE

La "Federazione Misericordie della Liguria ODV" ha sede legale nel Comune di Camporosso (IM) e sede logistica ed operativa nel comune di Genova.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie purché nel territorio della Regione Liguria, possono essere deliberate dal consiglio regionale e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altro comune, anche se posto all'interno del territorio regionale della Liguria, deve essere disposto mediante assemblea straordinaria e quindi di modifica del testo statutario in ottemperanza a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dai riferimenti normativi vigenti.

Art. 3 - Scopi e finalità.

3.1 La Federazione è lo strumento rappresentativo/operativo delle singole Confraternite di Misericordia presenti in Liguria comunque denominate e funzionanti che ne fanno parte, allo scopo di promuovere e valorizzare l'identità e la specificità delle Misericordie come risorsa propositiva e progettuale della persona umana e come espressione della gratuità del servizio nell'ambito sociale e della solidarietà.

Il suo obiettivo prioritario è quello

- di garantire il pieno e massimo rispetto e considerazione da parte delle istituzioni, siano esse locali regionali e/o nazionali, verso le singole associazioni rappresentate, ponendosi come punto di riferimento ed interlocutore privilegiato per garantire il rispetto delle identità e della storia delle singole associazioni che fanno parte della Federazione;
- di perseguire il coordinamento della operatività delle sue associate, la crescita e il consolidamento delle stesse sia in termini di maggior efficienza che in termini di miglioramento della qualità dell'attività prestata nell'interesse della cittadinanza, anche mirando a realizzare una economia di scala nella fase di approvvigionamento dei beni strumentali necessari per il miglior svolgimento di tutti i servizi oggetto della attività delle singole associate;
- di perseguire l'unità ed armonia tra le sue associate adoperandosi per la composizione di qualunque tipo di conflitto o criticità che dovesse sorgere tra di esse e ciò al fine di garantire la massima collaborazione tra le stesse;

Tutte le attività svolte sono consentite e disciplinate secondo quanto disposto dal Testo Unico sul Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

3.2 Cura la formazione permanente, l'aggiornamento dei quadri dirigenti delle Confraternite di Misericordia aderenti;

3.3 Cura la formazione iniziale e permanente dei volontari delle Confraternite di Misericordia con particolare riferimento ai progetti specifici di settore ed ai progetti complessi di rete;

3.4 Fornisce consulenza ed assistenza alle associazioni aderenti, attraverso l'Ufficio Studi e Programmazione per la gestione ordinaria e straordinaria,

amministrativa ed organizzativa, garantendo l'elaborazione di progetti locali, la promozione di progetti coordinati in rete ai diversi livelli locali, regionali e nazionali europei ed internazionali.

3.5 Tutela gli interessi morali e materiali delle associazioni aderenti;

3.6 Rappresenta le associazioni aderenti, presso gli Organismi civili ed ecclesiali presenti sul territorio ligure (Regione, ASL, Enti Locali, Alisa) facendosi portatrice degli interessi delle associate.

3.7 L'Associazione intende operare nel rispetto dei principi ispirati dal Magistero della Chiesa Cattolica Apostolica Romana ed in sintonia con le direttive ed indicazioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie, per garantire una migliore offerta di servizi ed una maggiore funzionalità delle singole associate, senza nulla togliere alla propria autonomia.

L'associazione opera attraverso l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti, delle Organizzazioni associate e si porrà in sussidiarietà morale con la Confederazione Nazionale delle Misericordie.

3.8 Garantisce la presenza autonoma e specifica delle Confraternite di Misericordia della Liguria nei confronti della società civile.

3.9 Promuove la presenza delle Confraternite di Misericordia della Liguria nei rapporti con le pubbliche istituzioni, sia in fase di individuazione e di studio degli obiettivi sia nella attività successiva di progettazione e di realizzazione dei medesimi.

3.10 Partecipa all'elaborazione dei piani regionali e di territorio per il soccorso, la protezione civile ed il servizio sanitario.

3.11 Favorisce l'educazione e l'autoeducazione alla gratuità, come arricchimento e realizzazione piena della persona.

3.12 Promuove una cultura del Volontariato, del soccorso e della prossimità alla società nell'opinione pubblica e tra le giovani generazioni e nella scuola.

3.13 E' un punto di riferimento per favorire la conoscenza tra le Associazioni di Volontariato per la nascita di progetti integrati tra associazione e/o con le istituzioni, creando reti di interscambio e curando il coordinamento per l'attuazione delle iniziative e ciò sul presupposto che la federazione vuole perseguire la convergenza di obiettivi e la aggregazione delle risorse tra il pubblico ed il privato e ciò al fine di meglio perseguire la programmazione e la progettazione in comune di servizi ed interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva il tutto ispirato da un

modello organizzativo basato non sul principio della concorrenza ma su quello della solidarietà.

3.14 Riassumendo la federazione potrà anche svolgere i seguenti interventi per il tramite delle sue associate:

- a) Interventi e prestazioni sanitarie;
- b) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e ss.mm. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l'Associazione potrà a titolo esemplificativo:

- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei Soci;
- contribuire all'affermazione della mutualità;
- favorire lo sviluppo di una cultura della solidarietà, al fine di contribuire a costruire una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona.

- occuparsi della tutela, assistenza, promozione e coordinamento in ambito nazionale del Volontariato organizzato;
- occuparsi della promozione, organizzazione, coordinamento e gestione delle attività di protezione civile e tutela dell'ambiente;
- favorire la rappresentanza delle associazioni appartenenti;
- occuparsi della promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza ed urgenza;
- occuparsi della promozione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi sociali, sociosanitari e assistenziali.

Art.4 – Modalità per il raggiungimento degli scopi statutari.

4.1 L'associazione mira al raggiungimento dei propri scopi con l'apporto gratuito e prevalente dei volontari delle Confraternite di Misericordia aderenti.

4.2 Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale di qualsiasi strumento utile: in via esemplificativa e non tassativa. essa potrà compiere all'interno del territorio ligure ogni operazione mobiliare ed immobiliare, stipulare contratti di lavoro, stipulare convenzione con la Pubblica Amministrazione e con i privati, partecipare ad altre associazioni, enti e società aventi scopi simili e/o connessi ai propri, attraverso i suoi aderenti.

4.3. Assume finanziamenti pubblici e privati, ottiene fidi bancari, accetta donazioni e legati, assume la qualifica di erede con beneficio di inventario e ogni altra operazione commerciale purché marginale, creando la rete di interscambio e il coordinamento per l'attuazione delle iniziative.

4.4 L'attività svolta dell'Associazione prende impulso dagli orientamenti della Confederazione Nazionale delle Misericordie al fine di realizzare una maggiore e migliore sintonia possibile utile a tutto il movimento.

4.5 Eventuali divergenze che dovessero insorgere, saranno fatte oggetto di specifico confronto con gli organismi confederali prevedendo a tal fine un'apposita conferenza di chiarimento per le criticità che venissero rilevate.

Art. 5 – I Soci

Sono soci della Federazione Regionale "Misericordie Liguria" le Misericordie affiliate alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia che hanno sede nel territorio della regione Liguria.

Art. 6 –Appartenenza all'Associazione

L'appartenenza alla Federazione impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni che sono prese dagli organi dell'Associazione di coordinamento medesima.

La qualifica di associato non è trasmissibile.

Le prestazioni fornite dagli aderenti delle Misericordie associate sono a titolo gratuito.

E' previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate.

Art. 7 – Perdita dello status associato

7.1 I soci cessano di appartenere alla Federazione regionale "Misericordie Liguria", per:

A) Recesso dal corpo sociale, da comunicarsi a mezzo Raccomandata A/R inviata al Consiglio Direttivo;
il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso purché la relativa comunicazione sia inviata tre mesi prima di tale scadenza;

B) Esclusione dal corpo sociale, deliberata dall'Assemblea per accertati e gravi motivi di incompatibilità; per perdita dei requisiti di appartenenza; per aver contravvenuto alle regole statutarie e alle delibere degli organi della Federazione; per morosità e per indegnità.

C) La cancellazione della Confraternita di Misericordia Associata dall'Albo Regionale delle organizzazioni di volontariato, comporterà l'automatica esclusione della medesima dalla Federazione.

Nel caso in cui il provvedimento di cancellazione venga impugnato, i diritti dell'associato restano sospesi in attesa della pronuncia definitiva sull'impugnazione.

D) Scioglimento della Confraternita di Misericordia aderente deliberato dalla maggioranza dell'Assemblea degli Associati.

E) Recesso ed esclusione dell'associato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.

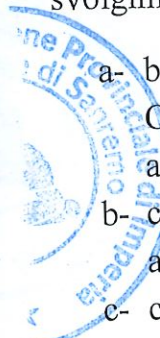


7.2 La cessazione della qualifica di associato non esonera dall'obbligo di corrispondere i contributi associativi per l'anno solare in corso, non abilita a chiedere la restituzione dei contributi già versati, nè attribuisce diritto alcuno sul patrimonio associativo.

Art. 8 – Patrimonio dell'Associazione – Risorse economiche

La Federazione Regionale "Misericordie Liguria", è totalmente priva di fine di lucro ed il suo patrimonio derivante da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 8 comma 1 CTS.

La stessa Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 
- a- beni mobili ed immobili che sono conferiti nella Federazione all'atto della Costituzione e quelli che diverranno successivamente di sua proprietà sia per acquisto diretto che per disposizioni testamentarie;
 - b- contributi ordinari annuali stabiliti di anno in anno dall'Assemblea degli associati
 - c- contributi straordinari, che porteranno potranno essere deliberati dall'Assemblea degli associati in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle ordinarie di bilancio
 - d- contributi di privati, dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche, Fondazioni e di organismi nazionali e internazionali
 - e- sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi, pubblici e privati, ed associati;
 - f- rimborsi derivanti da convenzioni
 - g- utili derivanti da manifestazioni, attività commerciali marginali, e da qualsiasi altra attività promossa dell'Associazione nel rispetto della vigente legislazione in tema di volontariato e delle Onlus.
 - h- finanziamenti tanti da progetti specifici.

Tutto quanto sopra descritto costituisce il patrimonio e la risorsa economica dell'Associazione.

Art. 9 – Quote associative

Le quote associative annuali stabilite dall'Assemblea dei soci devono essere pagate in un'unica soluzione, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno e sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento di iscrizione da parte dei nuovi soci.

L'esercizio finanziario associativo corrisponde all'anno solare; esso inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei registri contabili e redige il Bilancio consuntivo e preventivo dai quali devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti; tali bilanci sono approvati dall'Assemblea degli associati.

Entro il mese di Ottobre dovrà essere approvato il Bilancio Preventivo per l'anno associativo seguente.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile dell'anno associativo seguente.

La Federazione non distribuisce utili tra i propri associati neppure in forma indiretta.



Art. 10 - Bilancio sociale

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

Art. 11 – Organi associativi

Sono organi della Federazione Regionale Misericordie Liguria:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente dell'Associazione

- d) il Collegio dei Sindaci e Revisori dei conti,
- e) il Collegio dei Probiviri,

Art. 12 - Gratuità e rappresentatività delle cariche

Ad eccezione della carica di Sindaco Revisore dei conti ove la medesima sia ricoperta da persona non facente parte di una Confraternita associata, qualsiasi altra carica associativa è svolta in maniera rigorosamente gratuita fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente approvate.

In ogni caso il personale dipendente della Federazione o facente parte di altra associata e/o altra associazione simile di una qualsiasi Confraternita aderente alla Confederazione Nazionale delle Misericordie, non può ricoprire alcuna carica elettiva all'interno della Federazione.

In ordine al possibile ricorso a lavoratori dipendenti ovvero a prestatori di lavoro autonomo, si richiama integralmente quanto disposto dall'art. 33, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

I membri degli organi della Federazione decadranno immediatamente dalla carica ricoperta laddove il legale rappresentante della Confraternita di Misericordia, alla quale i medesimi appartengono, comunichi formalmente alla Federazione a mezzo Raccomandata A/R, di ritenere il medesimo membro carente di rappresentatività, anche per circostanze sopravvenute dopo la sua nomina.

Art.13 - Assemblea degli associati

L'assemblea è composta dai Legali Rappresentanti delle Confraternite associate o dai singoli confratelli della stessa Confraternita, ai quali sia stata conferita espressa delega in forma scritta dal Legale Rappresentante.

Ciascuna Confraternita associata dispone di un voto; è ammesso il conferimento di una sola delega ad altro associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso e si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga di convocarla in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea può essere altresì convocata in sessione straordinaria ove la richiesta provenga da tante Confraternite associate tali da rappresentare almeno un terzo delle associate medesime.

La convocazione avviene mediante inoltro di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo di trasmissione simile ad oggi ammesso (fax - email – messaggio Whatsapp) contenente l'ordine del giorno, data, ora e luogo di convocazione, presso la sede degli associati con un preavviso di almeno 15 gg facendo fede la data del timbro postale ovvero ricevuta di ritorno ovvero esibizione messaggio di invio.

In caso di urgenza la convocazione può essere esperita via fax o di e-mail; in ogni caso essa si riunisce validamente in sessione plenaria pure in assenza di formale convocazione.

Le votazioni avvengono in forma palese ad eccezione di quelle riguardanti persone e qualità delle persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



Art.14 - Assemblea in sessione ordinaria

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in presenza della metà più una delle Confraternite di Misericordia associate e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita da qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega scritta e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.

Tra la data della prima convocazione e la data della seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore libere.

L'Assemblea in sessione ordinaria è competente per le seguenti delibere:

- a) nomina i componenti degli organi sociali;
- b) nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio economico e, se previsto, il bilancio sociale;
- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

È consentita la partecipazione in video conferenza esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, come previsto dalle vigenti normative

L'Assemblea in sessione ordinaria elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo con le modalità previste dal successivo articolo 15, del quale determina l'indirizzo di gestione;

Può nominare altresì i membri del Consiglio dei Sindaci Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri qualora lo ritenga necessario.

Art.15 - Assemblea in sessione straordinaria

In sessione straordinaria, l'assemblea è regolarmente costituita in presenza dei tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea in sessione straordinaria:

- A) modifica lo Statuto
- B) delibera l'esclusione delle Confraternite associate, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto

- C) decreta lo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori ed indicando i criteri di devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del relativo articolo del presente Statuto
- D) revoca la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Proviviri
- E) delibera di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Art.16 - Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, scelti esclusivamente tra le Confraternite associate, al proprio interno è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri e dura in carica tre anni, con possibilità di rielezione dei singoli membri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente della Federazione, il Vice Presidente, il Segretario e Amministratore a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il voto per l'elezione o la revoca, su mozione motivata, del Presidente della Federazione avvengono a scrutinio segreto.

Qualora, durante il mandato, un Consigliere eletto venga a cessare le funzioni, si provvederà alla nomina del primo escluso dei candidati non eletti e risultanti dal verbale Assemblea; il Consigliere subentrante dura in carica per il tempo residuo del mandato.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo di gestione e di impulso dell'Associazione e si conforma alle direttive ricevute dall'Assemblea degli associati.

Al medesimo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati alle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera l'ammissione dei nuovi associati;
- cura la tenuta delle scritture contabili,
- redige i bilanci e le relazioni allegare da sottoporre per l'approvazione dell'Assemblea;
- emana regolamenti di attuazione del presente Statuto,
- gestisce il patrimonio associativo,
- svolge ogni attività, anche di natura finanziaria, funzionale al raggiungimento degli scopi sociali,
- assume e licenzia collaboratori,
- delibera la promozione di azioni giudiziarie,

- definisce al Collegio Proviviri, qualora eletto, l'associato non ottemperante agli obblighi associativi;
- propone e delibera l'Assemblea degli associati;
- ed in generale esercita ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato dal presente Statuto o dalla legge ad altro organo,
- promuove la stipula di convenzioni con soggetti terzi;
- promuove la partecipazione a bandi su progetti specifici;
- promuove la costituzione e la partecipazione ad Enti ed Istituzioni prive di scopo di lucro.
- delibera per la determinazione delle quote associative annuali ordinarie e straordinarie;
- delibera per il conferimento di mandato con o senza rappresentanza al Presidente dell'Associazione per stipulare convenzioni con terzi
- delibera per la costituzione e la partecipazione ad imprese di utilità sociali nonché ad enti ed istituzioni prive di scopo di lucro.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima con lettera raccomandata o via e-mail e deve contenere l'ordine del giorno, il giorno e l'ora di convocazione.

In caso di urgenza il termine della convocazione può essere di un solo un giorno ma con le modalità di cui al comma precedente.

La convocazione è valida con la presenza della metà più una dei membri eletti.

Le delibere sono assunte a maggioranza.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Per il disbrigo di ogni necessaria incombenza o per la conduzione di incarichi, il Consiglio può delegare, anche in via continuativa, uno dei suoi componenti.

In caso di decesso, dimissioni, decadenza ed esclusione di un membro del Consiglio Direttivo, subentrerà nella funzione il primo dei non eletti alla precedente lezione e così di seguito.

Nel caso di carenza di nominativi alla prima assemblea utile, si procederà alla sostituzione mediante elezione.

Il Consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio sarà dichiarato decaduto dallo stesso.

Il Consigliere che tenga un comportamento incompatibile con le funzioni e le finalità della Federazione Regionale Misericordie della Liguria, potrà essere escluso dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei restanti componenti.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e può stare in giudizio previa delibera del Consiglio Direttivo.

Esso è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri, resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- Vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto.
- Cura le esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Stipula e sottoscrive contratti e convenzioni oltre a qualsiasi altro atto che impegni l'Associazione nei riguardi dei singoli associati che dei terzi.
- In caso di urgenza e necessità può operare salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo e, ove questa non avvenga, ne risponde personalmente.
- Verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali.

In caso di suo impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, e in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni stesse;
- d) predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi collegiali;
- e) esplica ulteriori compiti di carattere tecnico e operativo affidatigli di volta in volta dal Presidente.



Art. 21 - L'Amministratore

L'Amministratore, è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le lezioni.

Cura in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare Tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Collegio regionale dei revisori dei conti

1. Il collegio regionale dei revisori dei conti provvede alla sorveglianza e al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.
2. È composto da tre revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'associata. Dura in carica quattro anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Art. 23 - Organo di controllo

Qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, il collegio dei revisori dei conti è sostituito dall'organo di controllo costituito ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/17 e nominato con delibera dell'assemblea regionale. L'organo può essere, nel rispetto della vigente normativa, anche monocratico. I componenti dell'organo di controllo possono essere scelti anche tra persone non appartenenti alle associazioni aderenti.

Art. 24 - Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del d.lgs. 117/17, l'assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione.
2. Qualora sia nominato l'organo di controllo e il medesimo sia costituito ai sensi della vigente normativa, esso esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/17.

Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri nel numero di tre prioritariamente tra soggetti appartenenti ad una delle associate.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico dell'Associazione.

Il Collegio dura in carica tre anni, delibera a maggioranza, è presieduto da un Presidente che viene eletto nel suo seno.

Al Collegio sono deferite tutte le controversie comunque insorte ed ha competenza per l'interpretazione è l'applicazione del presente Statuto, nonché funzione conciliativa tra associati e Federazione, ivi comprese quelle concernenti la decadenza per incompatibilità, indegnità, ed ogni altro motivo previsto dalla legge o dallo Statuto.

Garantisce il contraddittorio tra le parti, può essere attivato da qualunque organo della Federazione o da qualunque Misericordia associata.

Si può ricorrere al Collegio dei Probiviri in ogni momento, fuorché nel caso vi sia un provvedimento espresso: in tale circostanza il termine per ricorrere è di trenta giorni

dalla sua effettiva conoscenza ed il Collegio deve adottare una decisione entro i sei mesi successivi.

Esso opera con la formula dell'Arbitrato irrituale.

Art. 26 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Federazione per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Federazione e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose oltre ad i rapporti con le autorità ecclesiastiche locali e nazionali nonché la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Partecipa inoltre alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori", organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le sole deliberazioni che investano esclusivamente l'indirizzo morale e religioso della Federazione, per essere esecutive, dovranno avere il parere favorevole del "Correttore", il tutto comunque nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del CTS

Art. 27 - Decadenza delle cariche

1. Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle associate aderenti fatto salva l'appartenenza ai collegi dei revisori dei conti, all'organo di controllo o al revisore legale dei conti.

2. Decade automaticamente dalla carica il consigliere che nel corso dell'esercizio non intervenga ad almeno la metà delle sedute del consiglio regionale. Il consiglio regionale prende atto della decadenza alla prima seduta utile.

3. Decade altresì dalla carica di consigliere regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente statuto. La decadenza è deliberata dal consiglio regionale.

Art. 28 - Libri sociali obbligatori

1. Misericordie Liguria detiene i libri sociali obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 29 - Scioglimento della Federazione

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del d.lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alle misericordie d'Italia in quanto qualificata come ente del terzo settore ai sensi della vigente disciplina.

Art. 30 - Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato.

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni del presente statuto e degli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e s.m.i. e del presente statuto.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme previste dallo Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia nonché a quelle generali dell'ordinamento civile Italiano.

FEDERAZIONE REGIONALE



MISERICORDIE LIGURIA

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANREMO		Specifica delle imposte	
Registrato il <u>04/10/2025</u> al n° <u>4135enr3</u>		Reg. fissa € <u>55enr3</u>	
Esatti €		Reg. pr. €	
con le modalità previste dal D.Lgs. n° 237/97.		Trascur. €	
IL DIRETTORE VIOLA FRANCESCO ADOLFO Funzionario		Cat. €	
		Bollo € <u>55enr3</u>	
		TOTALE € <u>55enr3</u>	

